



Lodi, 27 aprile 2011
Prot. N. 14466/2011
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 145/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dagli esercenti delle attività commerciali ubicate di C.so Adda in ordine all'adozione dei necessari provvedimenti viabilistici atti a consentire il periodico svolgimento di iniziative di promozione della città e delle sue tipicità;
- ❑ Preso atto della volontà espressa dal competente Assessorato alle Attività Produttive di assecondare e fare propria, sia pure in via sperimentale, tale richiesta, demandando ai competenti uffici comunali l'adozione degli opportuni provvedimenti viabilistici;

O R D I N A

- ❑ In **C.so ADDA** (tratto **C.so Umberto I ÷ Via S. Francesco**) nei giorni di seguito elencati dalle ore **09.00** alle ore **19.30** è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli.
 - **01 Maggio 2011**
 - **08 Maggio 2011**
 - **15 Maggio 2011**
 - **22 Maggio 2011**
 - **29 Maggio 2011**

Deroga alle prescrizioni riguardanti il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:

- ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
- ❖ Velocipedi;
- ❖ Autobus adibiti al servizio di linea urbano ed extraurbano;
- ❖ Veicoli utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree private.
- ❖ Veicoli utilizzati dai titolari di contrassegni autorizzativi al transito in C.so Umberto I esclusivamente nel caso in cui non vengano istituiti ad hoc percorsi alternativi;

- ❑ In **C.so ADDA** (tratto **C.so Umberto ÷ Via S.Giacomo**) per i medesimi giorni sopra indicati, dalle ore **06.00** alle ore **24.00**, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ In relazione alle prescrizioni indicate ai precedenti punti, si dispongono altresì i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **C.so UMBERTO I** (tratto **Via Volturmo ÷ C.so Adda**) è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli.

Deroga alle prescrizioni riguardanti il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:

- ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
- ❖ Velocipedi;
- ❖ Autobus adibiti al servizio di linea urbano ed extraurbano;
- ❖ Veicoli utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree private.



- In **Via LODINO** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Fanfulla.
- Deroga alle prescrizioni riguardanti il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
- ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Velocipedi;
 - ❖ Autobus adibiti al servizio di linea urbano;
 - ❖ Veicoli utilizzati dai residenti in C.so Adda (tratto C.so Umberto I ÷ Via S.Francesco) esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree private;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pc

Il Dirigente
Ing Giovanni LIGI